

MEMORIA

Onorevoli Deputate e Deputati,

ringrazio la Commissione per l'opportunità di intervenire su un tema -il riconoscimento e la tutela dei caregiver familiari –che riguarda milioni di italiane ed italiani.

Il confronto sul disegno di legge C 2789 è un'occasione importante. Riporta all'attenzione del Parlamento e del Paese – *dopo il DdL 1461 del 2019 sottoscritto dai capigruppo di tutte le forze politiche ed interrotto nel suo iter a causa del COVID-* il tema del ruolo e delle tutele verso chi si prende cura per ragioni affettive.

Dopo il COVID più che mai è evidente la rilevanza di una rete di servizi territoriali di prossimità a sostegno della persona assistita e di chi se ne prende cura, così come l'insostenibilità di un welfare a carico dei soli familiari o persone amiche.

L'approvazione del DM77 e delle Leggi di riforma riguardanti le persone con disabilità (L.221/21 e relativo Dlgs 62/24) e le persone non autosufficienti (L.33/23 e relativo Dlgs 29/24), evidenzia come il loro necessario finanziamento ed attuazione, possa cambiare lo scenario dei servizi pubblici in materia di assistenza a lungo termine.

In modo analogo il confronto non può prescindere dalla normativa in materia adottata da molteplici Amministrazioni regionali, dalle tante buone pratiche realizzate sul campo da Enti locali e Terzo Settore.

Nella sua attuale formulazione (che auspichiamo possa essere emendata dal vostro prezioso lavoro) Il testo del DdL, aldilà delle intenzioni, rischia di produrre nuove diseguaglianze e di lasciare irrisolti problemi strutturali che gravano su familiari e persone amiche che assistono cari con disabilità o non autosufficienza.

Nel 2024 CARER ETS, insieme a Cittadinanzattiva, ha formulato un appello che chiedeva alle forze politiche un testo di legge per i caregiver centrato sull'inclusione e sulla giustizia sociale.

Sulla base di tali principi desideriamo portare all'attenzione della Commissione alcuni punti da noi ritenuti particolarmente critici.

Ci pare rilevante sottolineare l'importanza di **inserire** nell'Articolo 1 Comma 1 inerente la definizione del Caregiver familiare, oltre alle figure di coniugio e parentali di cui al Comma 255 Art 1 Legge 205 del 2017, **la persona con cui l'assistito abbia comprovata relazione affettiva o amicale stabile.**

Tale riconoscimento è presente nelle L.R 16/22 della Regione Friuli-Venezia Giulia, così come in altre leggi regionali sul caregiver familiare e risponde al profondo cambiamento della struttura demografica del Paese, alla diversa composizione dei nuclei familiari e delle reti parentali, alla crescente presenza di anziani soli, nonché alla richiesta di autodeterminazione nella individuazione del proprio caregiver da parte di molteplici persone con disabilità.

Nello stesso articolo, *premesso che la funzione del caregiver familiare è prioritariamente connessa agli aspetti relazionali, motivazionali e di tutela dei diritti e della qualità di vita della persona cara e che il carico assistenziale del caregiver non è riconducibile al solo parametro delle ore di assistenza (essendo scientificamente riconosciuto come risultante degli impegni, delle responsabilità e degli impatti psicofisici, sociali, lavorativi, economici e sociali dell'attività di cura continuativa), si individuano 4 profili di cura risultanti dall'incrocio di due soli parametri : stato di residenza (convivente o no), numero di ore settimanali di assistenza.*

Questi due parametri definiscono profili che, in modo pregiudiziale, individuano un carico assistenziale maggiore per conviventi.

Il carico assistenziale come già evidenziato non è esprimibile in modo definitorio/amministrativo (numero ore di assistenza e stato di convivenza): è di norma effettuato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale che tuttavia deve essere chiamata ad operare sulla base di criteri uniformi, sentita la Conferenza delle Regioni e stabiliti dai Ministeri competenti.

Escludere i caregiver non conviventi – a prescindere dal carico assistenziale- dal sostegno economico, dalla prevenzione e tutela della salute e del benessere psicofisico come previsto dagli Articoli 12 e 13 del DdL, rischia di configurarsi come una vera e propria discriminazione.

Sempre rispetto ai non conviventi, il vincolo di una distanza non superiore ai 25 Km tra la residenza della persona assistita e quella del caregiver (vedi Art.2) per il riconoscimento del ruolo di cura ha carattere definitorio e arbitrario, basti ricordare che - in contesti metropolitani, rurali e montani- si registrano -nello stesso Comune- distanze spesso superiori ai citati 25 Km.

Per quanto inerente il sostegno economico -come formulato all'Art. 13-, esso si configura come un mero contrasto alla povertà, in tal senso ci pare opportuno che, anziché correlato a convivenza, ore di assistenza e arbitrari requisiti di ISEE familiare e reddito personale, sia espresso come una priorità nell'ambito di forme economiche di sostegno come i 'assegno di inclusione.

Il burden del caregiver è purtroppo troppo spesso sulle sole pagine di cronaca; per affrontarlo non basta un bonus economico. Occorre una tastiera di strumenti: l'ascolto, l'orientamento, l'accompagnamento, il sollievo domiciliare, il supporto psicologico, la formazione... Tipologie di intervento di prossimità che devono essere garantite sul territorio nazionale perché non è accettabile che il carico di cura dipenda dal luogo di residenza! Diseguaglianze sociali, territoriali, di genere devono essere debitamente affrontate nell'ambito di una proposta di legge nazionale!

Sul tema della conciliazione ribadiamo l'esigenza di non avere pregiudiziali ex ante come la convivenza, di sollecitare la contrattazione nazionale ed aziendale, lo stesso welfare aziendale a dare priorità a chi lavora e al contempo svolge attività di cura.

Infine, richiamiamo l'attenzione sui 391.000 giovani caregiver- in larga parte minorenni- che vivono un ruolo di cura che deve essere conciliabile con i diritti propri dell'adolescenza, con il diritto all'inclusione, alla relazione, allo studio, alla formazione. Non basta un riconoscimento di crediti

formativi: occorre dare loro visibilità, cittadinanza, interventi di sollievo e di sostegno specifici, combattere il bullismo che spesso li colpisce.

Conclusione

Onorevoli Deputate e Deputati,
il Paese ha bisogno di una legge che riconosca i caregiver senza pregiudiziali, con diritti di base e tutele crescenti rispetto al carico assistenziale effettivamente sostenuto.
Ha bisogno di servizi territoriali forti. Ha bisogno di risorse adeguate.

Si auspica che la Commissione voglia affrontare le criticità illustrate, al fine di rendere il provvedimento più equo, efficace e rispettoso della pluralità delle situazioni presenti nel Paese, riconoscendo la cura come “un bene comune che necessita di investimenti pubblici, reti comunitarie e nuovi modelli di solidarietà” che affianchino chi si prende cura, rendendone sostenibile e conciliabile il ruolo.

A tal fine proponiamo alla attenzione della Commissione emendamenti connessi alle considerazioni sovra espresse.

Proposta emendamenti d.d.l. A.C. 2789 (XIX legislatura)

Art. 2

(Definizione)

Versione attuale: Art. 2 co. 1

1. Si definisce *caregiver* familiare la persona maggiore di età che assiste e si prende cura del figlio o di un altro parente entro il secondo grado, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, di un parente entro il terzo grado, cui siano riconosciute una o più delle seguenti condizioni:

- a) condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b) titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- c) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 62 del 2020;
- d) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 29 del 2024.

Emendamenti proposti:

1. **Eliminare**, dopo le parole “Si definisce *caregiver* familiare la persona” e prima di “che assiste...”, le parole “**maggiore di età**”.
2. **Aggiungere**, dopo le parole “...di un parente di terzo grado” e prima di “a cui siano riconosciute una o più delle...”, le parole “**nonché di una persona con cui abbia comprovata relazione affettiva o amicale stabile,**”.

Versione finale: Art. 2 co. 1

1. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del figlio o di un altro parente entro il secondo grado, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, di un parente entro il terzo grado, **nonché di una persona con cui abbia comprovata relazione affettiva o amicale stabili**, a cui siano riconosciute una o più delle seguenti condizioni:

- a) condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b) titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- c) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 62 del 2020;
- d) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 29 del 2024.

Versione attuale: Art. 2 co. 2

2. Il *caregiver* familiare assiste, mediante attività di cura, la persona in relazione ai suoi bisogni nell'ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive e la segue nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana sia di base sia strumentali, nei suoi bisogni primari e nelle varie incombenze. Nel progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e nel Progetto di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o negli ulteriori piani di intervento previsti a legislazione vigente l'attività del *caregiver* familiare è raccordata con gli strumenti di assistenza sociali, sociosanitari e sanitari ivi previsti.

Emendamenti proposti:

1. **Aggiungere, alla fine del comma 2, un comma 2-bis: “Lo Sato assicura alle regioni, con fondo dedicato, risorse per interventi di informazione, orientamento, sollievo, supporto psicologico, formazione e accompagnamento ai *caregiver* familiari.”**

Versione finale: Art. 2 co. 2

2. Il *caregiver* familiare assiste, mediante attività di cura, la persona in relazione ai suoi bisogni nell’ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive e la segue nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana sia di base sia strumentali, nei suoi bisogni primari e nelle varie incombenze. Nel progetto di vita di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e nel Progetto di assistenza individualizzato (PAI) di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o negli ulteriori piani di intervento previsti a legislazione vigente l’attività del *caregiver* familiare è raccordata con gli strumenti di assistenza sociali, sociosanitari e sanitari ivi previsti.

2-bis. Lo Sato assicura alle regioni, con fondo dedicato, risorse per interventi di informazione, orientamento, sollievo, supporto psicologico, formazione e accompagnamento ai *caregiver* familiari.

Versione attuale: Art. 2 co. 5

5. Sono individuati i seguenti profili di *caregiver* familiare in funzione dell’impegno di cura e di assistenza prestata:

- a) *caregiver* familiare prevalente, con un carico di assistenza uguale o superiore a novantuno ore settimanali, convivente con la persona assistita che si trova in condizione di non autosufficienza, attestata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o ai sensi dell’articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ovvero attestata da precedenti certificazioni;
- b) *caregiver* familiare convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore e inferiore a novantuno ore settimanali;
- c) *caregiver* familiare non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali;
- d) *caregiver* familiare convivente o non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a dieci ore settimanali e inferiore a trenta ore settimanali;

Emendamenti proposti:

1. **Sostituire** le parole “Sono individuati i seguenti profili di *caregiver* familiare in funzione dell’impegno di cura e di assistenza prestata: a) *caregiver* familiare prevalente, con un carico di assistenza uguale o superiore a novantuno ore settimanali, convivente con la persona assistita che si trova in condizione di non autosufficienza, attestata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o ai sensi dell’articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ovvero attestata da precedenti certificazioni; b) *caregiver* familiare convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore e

inferiore a novantuno ore settimanali; c) *caregiver* familiare non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali; d) *caregiver* familiare convivente o non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a dieci ore settimanali e inferiore a trenta ore settimanali;” **con le parole “L’individuazione del *caregiver* avviene sulla base della indicazione espressa dalla persona assistita e dalla relativa accettazione della persona indicata. Il carico assistenziale quale misura di indicatori multidimensionali costituisce il requisito di accesso ai sostegni di cui agli articoli 12 e 13. La valutazione del carico assistenziale è effettuata dalla Unità di valutazione multidimensionale secondo criteri uniformi definiti con Decreto Ministeriale sentita la Conferenza delle Regioni.”**

Versione finale: Art. 2 co. 5

5. L’individuazione del *caregiver* avviene sulla base della indicazione espressa dalla persona assistita e dalla relativa accettazione della persona indicata. Il carico assistenziale quale misura di indicatori multidimensionali costituisce il requisito di accesso ai sostegni di cui agli articoli 12 e 13. La valutazione del carico assistenziale è effettuata dalla Unità di valutazione multidimensionale secondo criteri uniformi definiti con Decreto Ministeriale sentita la Conferenza delle Regioni.

Art. 4

(Procedura per il riconoscimento del *caregiver* familiare)

Versione attuale: Art. 4 co. 3

3. La persona che, ai sensi del comma 2, presenta l’istanza per l’attivazione della procedura attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) le generalità della persona assistita;
- b) che la persona assistita rientra tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1;
- c) le generalità di ciascun *caregiver* familiare individuato e il relativo carico assistenziale;
- d) l’eventuale convivenza tra il *caregiver* familiare e la persona assistita;
- e) nel caso di *caregiver* non convivente, la residenza di questi nello stesso comune del territorio italiano della persona assistita o in un comune sito ad una distanza non superiore a 25 chilometri dal comune di residenza della persona assistita;
- f) la relazione di parentela o di affinità o l’esistenza di uno dei rapporti di cui all’articolo 2, comma 1;
- g) il profilo, tra quelli di cui all’articolo 2, comma 5, indicato per ciascuno dei *caregiver* individuati;
- h) gli estremi del progetto di vita, del PAI o degli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente, eventualmente integrati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, da cui risulta il carico assistenziale nei casi di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

i) il carico assistenziale nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere c) e d).

Emendamenti proposti:

1. **Eliminare la lettera e) dell'articolo.**
2. **Aggiungere**, alla lettera f), dopo le parole “la relazione di parentela o di affinità” e prima delle parole “o l'esistenza di uno dei rapporti...”, le parole “, **di carattere affettivo o amicale**”.
3. **Eliminare la lettera g) dell'articolo.**
4. **Eliminare**, alla lettera h), dopo le parole “... da cui risulta il carico assistenziale”, le parole “**nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere c) e d)**”.
5. **Eliminare la lettera i).**

Versione finale: Art. 4 co. 3

3. La persona che, ai sensi del comma 2, presenta l'istanza per l'attivazione della procedura attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) le generalità della persona assistita;
- b) che la persona assistita rientra tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) le generalità di ciascun *caregiver* familiare individuato e il relativo carico assistenziale;
- d) l'eventuale convivenza tra il *caregiver* familiare e la persona assistita;
- f) la relazione di parentela o di affinità **o di carattere affettivo o amicale** o l'esistenza di uno dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1;
- h) gli estremi del progetto di vita, del PAI o degli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente, eventualmente integrati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, da cui risulta il carico assistenziale.

Art. 7

(Riconoscimento delle competenze maturate dal *caregiver* familiare)

Versione attuale: Art. 7 co. 3

3. Al fine di riconoscere e valorizzare l'esperienza maturata dallo studente maggiorenne *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), e le competenze acquisite durante l'attività di cura e assistenza, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono individuare i criteri e le modalità per promuovere iniziative formative, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), in materia di sostegno alle persone non autosufficienti o in condizioni di disabilità.

Emendamenti proposti:

CARER ETS
Associazione Caregiver Familiari
Via Lenin, 55 41012 Carpi (MO)
Tel. 059645421 Fax 059645087
Cod. Fiscale 90036010362
e-mail: info@associazione-carer.it
www.associazionecarer.it

1. **Eliminare**, dopo le parole “...l’esperienza maturata dallo studente...” e prima delle parole “...*caregiver* familiare...”, **la parola “maggiorenne”**.
2. **Eliminare**, dopo le parole “...di cui all’articolo 2, comma 5...” e prima delle parole “...e le competenze acquisite...”, **le parole “lettera a), b) e c)”**.
3. **Sostituire** le parole “secondarie di secondo grado, nell’ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono individuare i criteri e le modalità per promuovere iniziative formative, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), in materia di sostegno alle persone non autosufficienti o in condizioni di disabilità”, **con le parole “del secondo ciclo promuovono percorsi educativi finalizzati alla valorizzazione della dimensione sociale della cura e alla prevenzione di stigma e bullismo nei confronti degli studenti *caregiver*”**.

Versione finale: Art. 7 co. 3

3. Al fine di riconoscere e valorizzare l’esperienza maturata dallo studente *caregiver* familiare di cui all’articolo 2, comma 5, e le competenze acquisite durante l’attività di cura e assistenza, le istituzioni scolastiche **del secondo ciclo promuovono percorsi educativi finalizzati alla valorizzazione della dimensione sociale della cura e alla prevenzione di stigma e bullismo nei confronti degli studenti *caregiver***.

Art. 8

(Misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

Versione attuale: Art. 8 co. 1

1. Il *caregiver* familiare di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), se presta attività di lavoro subordinato, può chiedere la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell’orario di lavoro, se necessario per l’assolvimento delle attività di assistenza e di cura da lui prestata, e, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, può chiedere di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ove compatibile con la natura della prestazione lavorativa. È altresì riconosciuta, per i soggetti di cui al primo periodo, la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza che ciò determini, nel caso di *caregiver* dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali dell’amministrazione di appartenenza. Il *caregiver* familiare ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Emendamenti proposti:

1. **Eliminare**, dopo le parole “Il *caregiver* familiari di cui all’articolo 2, comma 5” e prima delle parole “se presta attività di lavoro subordinato...”, **le parole “lettere a) e b)”**.

2. **Aggiungere**, dopo le parole “...se presta attività di lavoro subordinato,” e prima delle parole “la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa...”, le parole “**ha diritto a richiedere**”.
3. **Aggiungere un comma 1-bis alla fine del comma 1**: “**Ai caregiver familiari è riconosciuta priorità nell’accesso alle misure di sostegno e di flessibilità lavorativa prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale, dai protocolli nazionali e dal welfare aziendale.**”.

Versione finale: Art. 8 co. 1

1. Il *caregiver* familiare di cui all’articolo 2, comma 5, se presta attività di lavoro subordinato, **ha diritto a richiedere** la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell’orario di lavoro, se necessario per l’assolvimento delle attività di assistenza e di cura da lui prestata, e, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, può chiedere di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ove compatibile con la natura della prestazione lavorativa. È altresì riconosciuta, per i soggetti di cui al primo periodo, la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza che ciò determini, nel caso di *caregiver* dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali dell’amministrazione di appartenenza. Il *caregiver* familiare ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

1-bis. Ai caregiver familiari è riconosciuta priorità nell’accesso alle misure di sostegno e di flessibilità lavorativa previste dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale, dai protocolli nazionali e dal welfare aziendale.

Articolo 12

(Tutela del benessere psicofisico del *caregiver* familiare)

Versione attuale: Art. 12 co. 1

1. I sostegni e le misure volti a tutelare il benessere psicofisico del *caregiver* familiare, di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono definiti in un’apposita sezione del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento.

Emendamenti proposti:

1. **Eliminare**, dopo le parole “...del *caregiver* familiare, di cui all’articolo 2, comma 5” e prima delle parole “sono definiti in un’apposita sezione...”, le parole “, lettere a) e b)”.

Versione finale: Art. 12 co. 1

1. I sostegni e le misure volti a tutelare il benessere psicofisico del *caregiver* familiare, di cui all’articolo 2, comma 5, sono definiti in un’apposita sezione del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento.

CARER ETS
Associazione Caregiver Familiari

Via Lenin, 55 41012 Carpi (MO)

Tel. 059645421 Fax 059645087

Cod. Fiscale 90036010362

e-mail: info@associazione-carer.it

www.associazionecarer.it

Versione attuale: Art. 12 co. 2

2. I sostegni di cui al comma 1 possono comprendere, anche tenuto conto dell'esito della valutazione degli specifici bisogni, degli interventi a sostegno del *caregiver* familiare e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, nonché della presenza di figli minori, la facoltà per il *caregiver* di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b):

- a) di essere sostituito entro le ventiquattro ore dal sorgere di un'emergenza;
- b) di beneficiare di misure di sostegno psicologico;
- c) di richiedere visite, anche specialistiche, a domicilio;
- d) di richiedere televisite e teleconsulti;
- e) di programmare per tempo con le strutture sanitarie e sociosanitarie gli interventi di cura e di assistenza a tutela della propria salute;
- f) di accedere, a parità di condizione sanitaria, a interventi sanitari e sociosanitari in via preferenziale al fine di ridurre i tempi di attesa.

Emendamenti proposti:

1. **Aggiungere**, dopo le parole "...anche tenuto conto dell'esito della valutazione degli specifici bisogni" e prima delle parole "degli interventi a sostegno del *caregiver* familiare...", **le parole "di cui all'articolo 5, comma 2"**.
2. **Eliminare**, dopo le parole "...per il *caregiver* di cui all'articolo 2, comma 5" e prima delle parole "(a) di essere sostituito...", **le parole "lettere a) e b)"**.
3. **Sostituire**, alla lettera f), le parole "a parità di condizione sanitaria, a interventi sanitari e sociosanitari in via preferenziale al fine di ridurre i tempi di attesa" con le parole "**in via preferenziale al fine di ridurre i tempi di attesa, agli adempimenti connessi all'attività di cura**".
4. **Aggiungere**, alla fine dell'articolo, un'ulteriore lettera: "**g) di accedere ad eventuali altri interventi di sostegno programmati da parte delle regioni**".

Versione finale: Art. 12 co. 2

2. I sostegni di cui al comma 1 possono comprendere, anche tenuto conto dell'esito della valutazione degli specifici bisogni **di cui all'articolo 5, comma 2**, degli interventi a sostegno del *caregiver* familiare e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, nonché della presenza di figli minori, la facoltà per il *caregiver* di cui all'articolo 2, comma 5:


- a) di essere sostituito entro le ventiquattro ore dal sorgere di un'emergenza;
- b) di beneficiare di misure di sostegno psicologico;
- c) di richiedere visite, anche specialistiche, a domicilio;
- d) di richiedere televisite e teleconsulti;

- e) di programmare per tempo con le strutture sanitarie e sociosanitarie gli interventi di cura e di assistenza a tutela della propria salute;
- f) di accedere, **in via preferenziale al fine di ridurre i tempi di attesa, agli adempimenti connessi all'attività di cura;**
- g) **di accedere ad eventuali altri interventi di sostegno programmati da parte delle regioni.**

In fede

Lalla Golfarelli- Presidente

Loredana Ligabue- Segretaria



Carpi, 19/03/2026